



Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com. In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 7 del mese di luglio 2022.

Sommario:

IN MATERIA FISCALE:

- 1) **Le ultime novità fiscali;**
- 2) **Le novità del c.d. "decreto semplificazioni"**
- 3) **Indennità una tantum di € 200: Istruzioni dell'Inps:**

IN MATERIA DI LAVORO:

- 1) **AGGIORNATO IL PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO**

SCADENZARIO Mese di luglio

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago
 Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

Sviluppo azienda n. 7 mese di luglio 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Registro titolari effettivi</p> <p><i>Decreto MEF 29.4.2022, n. 55</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le disposizioni attuative in materia di antiriciclaggio con particolare riguardo:</p> <p>alla comunicazione al Registro Imprese dei dati / informazioni relativi alla titolarità effettiva dei soggetti (imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini), ai fini della relativa iscrizione / conservazione nella Sezione Autonoma / Sezione Speciale;</p> <p>all'accesso / consultazione dei predetti dati da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 e di terzi (ossia, del pubblico e di qualunque altra persona fisica / giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi).</p>
<p>Nuova detrazione barriere architettoniche</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.5.2022, n. 291</i></p>	<p>La nuova detrazione di cui all'art. 119-ter, DL n. 34/2020 nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta anche qualora l'intervento sia stato iniziato nel 2021.</p> <p>In particolare, per le spese sostenute nel 2021 spetta la detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR (50%); per quelle sostenute nel 2022 spetta la nuova detrazione (75%).</p>
<p>Aliquota IVA cessione veicoli a disabili</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia</i></p>	<p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti con disabilità, dal 29.1.2022, per effetto di quanto stabilito dal DM 13.1.2022, è sufficiente che il disabile presenti:</p> <p>l'atto notorio / dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione;</p> <p>copia semplice della patente dalla quale risulti l'indicazione degli adattamenti, anche di serie, del veicolo agevolabile,</p>

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

Entrate 30.5.2022, n. 313

prescritti dalla Commissione medica locale ex art. 119, comma 4, D.Lgs. n. 285/92.

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”

Nell'ambito del recente DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” sono previste una serie di specifiche disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate.

DATI 8 – 5 – 2‰ INVIATI TELEMATICAMENTE DAL SOSTITUTO

In base alle nuove disposizioni il **sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale** (come comunicato ai propri sostituiti entro il 15.1 di ogni anno) è tenuto a:

- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta (come già previsto in passato);
- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (come già previsto in passato);
- **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, **anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰**, entro i termini differenziati in base alla data di presentazione della dichiarazione, come già previsto in passato e di seguito riportato.

Data presentazione dichiarazione da parte del sostituito	Termine invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate da parte del sostituito
entro il 31.5	15.6
dall'1.6 al 20.6	29.6
dal 21.6 al 15.7	23.7
dal 16.7 al 31.8	15.9
dall'1.9 al 30.9	30.9

Entro tali termini va altresì comunicato il risultato finale delle dichiarazioni fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 4-bis, DM n. 164/99 (comunicazione del risultato finale della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al sostituto per le operazioni di conguaglio);

- **conservare fino al 31.12 del secondo anno successivo** a quello di presentazione, oltre alla copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, **anche le schede relative alle scelte dell'8 - 5 - 2 ‰**.



Quanto sopra trova applicazione **a decorrere dalle dichiarazioni relative al 2022** (periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Semplificazioni” in esame) e pertanto dal **mod. 730/2023**.

DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE LIPE / MOD. INTRA

É disposto il differimento di alcune scadenze fiscali. In particolare:

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

è differito **dal 16.9 al 30.9** il termine di presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al **secondo trimestre**. Così, la LIPE relativa al secondo trimestre 2022 scade il 30.9.2022;

è fissato **entro il mese successivo al periodo di riferimento** il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. Intra):

delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;

- delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE.

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l'altro, che:

- se l'importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall'1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000.

DIFFERIMENTO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

È disposto il **differimento dal 30.6.2022 al 30.9.2022** del termine di presentazione della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per il 2020 e per il 2021.

EROGAZIONE RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI

Con l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'art. 28, D.Lgs. n. 346/90 è disposto che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti al de cuius, salvo diversa comunicazione degli interessati, sono erogati per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate e riversare alla stessa l'importo erogato.

DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA

In base ai commi 1 e 2 dell'art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 è prevista una limitazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate all'effettuazione dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

In particolare se la dichiarazione precompilata è trasmessa:

- senza modifiche rispetto ai dati già presenti nel modello;
- oppure
- con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta (come, ad esempio, variazione dei dati anagrafici o del sostituto d'imposta);

non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati.

Inoltre, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata, **con o senza modifiche** dei dati, tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti dell'intermediario stesso. In tal caso, il controllo da parte dell'Agenzia è effettuato con riguardo alla corretta apposizione del visto di conformità anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Ora, il Decreto in esame prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF / professionista abilitato:

- **non è soggetta al controllo formale** dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata, **senza modifiche**;
- **è soggetta al controllo formale** se presentata **con modifiche**. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF / professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.



Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal **mod. 730/2023 relativo al 2022**.

ATTESTAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, **alternativamente**, che:

- il contratto sia stipulato con l'assistenza di almeno una delle Organizzazioni / Associazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie degli Accordi Territoriali (c.d. "contratti assistiti");
- la rispondenza del contratto stipulato autonomamente tra le parti con gli Accordi Territoriali sia certificata da un'**apposita attestazione rilasciata da una delle Organizzazioni firmatarie di detti Accordi riportante la conformità del contratto all'Accordo Territoriale vigente** (c.d. "contratti non assistiti").

Ora il Legislatore precisa che la citata attestazione (richiamata dagli artt. 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5, DM 16.1.2017) **può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio**, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce.

DERIVAZIONE RAFFORZATA MICRO-IMPRESE

Per effetto della modifica dell'art. 83, comma 1, TUIR:

- l'esclusione dall'applicazione del c.d. "**principio di derivazione rafforzata**" è ora circoscritta alle **micro-imprese ex art. 2435-ter**, C.c. che non hanno "optato" per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di **redazione del bilancio in forma ordinaria**, anche per tali soggetti "*valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai ... principi contabili*".



La novità in esame che, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente alle micro-imprese di evitare la gestione di un "doppio binario", determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia, in generale, dal 2022;

i **criteri di imputazione temporale** hanno effetto ai fini fiscali anche con riferimento alle voci di bilancio contabilizzate a seguito della **correzione di errori contabili**. Nella citata Relazione illustrativa è specificato che tale previsione "*evita ... alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRESIRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento*".

ABROGAZIONE DISCIPLINA SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

A **decorrere dal** periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, ossia, in generale, dal **2022**, è **abrogata** la disciplina di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL n. 138/2011, in base alla quale sono considerate "**di comodo**" le società c.d. "**in perdita sistematica**", ossia quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi:

risultano in perdita per 5 periodi d'imposta consecutivi;

in un quinquennio:

risultano in perdita per 4 periodi d'imposta;

per il **restante periodo d'imposta** dichiarano un **reddito inferiore a quello minimo**

presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94.

ABROGAZIONE ADDIZIONALE IRES

A **decorrere dal** periodo successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia, in generale, dal **2021**, è **abrogata** l'addizionale IRES di cui all'art. 3, Legge n. 7/2009 (pari al 4% dell'utile) applicabile alle società / enti commerciali residenti in Italia:

che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio; emittenti azioni / titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; con una capitalizzazione superiore a € 20 miliardi determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato.

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI

Il Legislatore ha modificato "formalmente" le disposizioni in materia di deduzioni IRAP per il personale dipendente. In particolare:

è confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, ora prevista come deduzione a sè stante;

le **deduzioni previste**:

-dal comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, ossia rispettivamente la deduzione per contributi INAIL e per spese per apprendisti, disabili e CFL;

-dal comma 4-bis.1, ossia la deduzione di € 1.850;

ora si applicano con riferimento ai **lavoratori a tempo determinato**.

Dette modifiche decorrono dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia in generale già dal 2021.

ESTEROMETRO

L'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (cessioni / prestazioni) verso / da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. "esterometro") **non è richiesto**, oltre che nel caso in cui l'operazione è certificata da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite Sdl, **anche** per gli **acquisti di beni / servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 **di importo non superiore a € 5.000** (considerando la singola operazione). Trattasi, in particolare, degli acquisti di carburante, delle prestazioni alberghiere / dei ristoranti effettuate all'estero.

TERMINE REGISTRAZIONE ATTI IN TERMINE FISSO

È **differito da 20 a 30 giorni** il termine:

per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;

per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, dell’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, dell’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione / verificarsi degli eventi che danno luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta di registro.

PAGAMENTO TELEMATICO IMPOSTA DI BOLLO

In base al nuovo comma 596-bis all’art. 1, Legge n. 147/2013 è prevista la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di **estendere**, con un apposito Provvedimento, **le modalità di pagamento in via telematica dell’imposta di bollo** agli atti, documenti e registri di cui al DPR n. 642/72.

MONITORAGGIO FISCALE OPERAZIONI DA / VERSO L’ESTERO

È **ridotto da € 15.000 a € 5.000** l’importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali. Peraltro non è più richiesta l’individuazione delle operazioni “frazionate”.



La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle **operazioni effettuate nel 2021**.

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE

Intervenendo sull’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 è disposto che l’**esenzione IVA** prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi / cura / riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie **“si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”**.

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese da **case di ricovero e cura non convenzionate** con il sistema sanitario e quest’ultima acquista la prestazione sanitaria da un professionista che applica l’esenzione in esame.

In tale fattispecie l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura **fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista sanitario**.

IVA AL 10% PER “RICOVERO E CURA” NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI

Modificando il n. 120 della Tab. A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l’**aliquota IVA ridotta del 10%** per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari è ora disposto che la stessa **aliquota IVA del 10% è applicabile anche alle:**

prestazioni di **ricovero e cura**, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, **diverse da quelle esenti** ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19;

prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate.

Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il ricovero è presso i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19.

DELIBERA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti dall'art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), **i Comuni hanno la possibilità di deliberare la misura dell'addizionale comunale IRPEF entro il 31.7.2022** (anziché entro il termine del 31.3 fissato dal comma 7 del citato art. 1).

Nei Comuni per i quali:

nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale differenziate per scaglioni di reddito;

e

non viene adottata la predetta delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni **entro il 31.7** oppure la stessa **non viene trasmessa al MEF entro il 20.12** per la pubblicazione sul sito Internet dello stesso ai sensi dell'art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011;

l'addizionale comunale IRPEF per il 2022 si applica **sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nel 2021**, con eliminazione dell'ultima.

PROROGA REVERSE CHARGE CONSOLE, TABLET PC, LAPTOP

È prorogata fino al 31.12.2026 l'applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti: cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni; cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell'installazione in prodotti destinati al consumatore finale; trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

ENTI TERZO SETTORE

Con la modifica dell'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è disposta l'applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo di migrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell'UE a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO

È disposta la proroga dei termini di registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato nel Registro Nazionale (RNA).

In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali, è differito:

al 30.6.2023 il termine in scadenza nel periodo 22.6 - 31.12.2022;

al 31.12.2023 il termine in scadenza nel periodo 1.1 - 30.6.2023;

per la registrazione nel RNA nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.



Alla proroga in esame è collegato il **differimento al 30.11.2022** dell'invio da parte del contribuente dell'**autodichiarazione** attestante il rispetto dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework degli **aiuti COVID-19**.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

È prorogato dal 30.6 al **31.12.2022** il termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021**.

Come desumibile dalla citata Relazione illustrativa **“è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato»**, che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica del COVID-19.

Indennità una tantum di € 200: Istruzioni dell'Inps

L'Inps, con la Circolare n. 73/2022,

- ha fornito le istruzioni sull'indennità una tantum di € 200 prevista dal D.L. 50/2022 (*c.d. Decreto Aiuti*) a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di lavoratori;
- ha aggiornato le istruzioni per la compensazione del credito dai datori sul flusso UniEmens già comunicate dall'Istituto con il [Mess n. 2397/2022](#).

L'Indennità viene riconosciuta in automatico dai datori di lavoro ai lavoratori in possesso dei relativi requisiti nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 previa acquisizione, ad eccezione dei dipendenti delle PP.AA., da parte del datore di lavoro della dichiarazione resa dal lavoratore attestante la non titolarità delle prestazioni previste dall'art. 32 del D.L. 50/2022.

L'Inps, con il [Mess n. 2559/2022](#), ha reso noto un fac-simile di modello da utilizzare.

Per la fruizione del beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna domanda, in quanto all'erogazione dello stesso provvede d'ufficio l'Inps, da parte dei titolari di trattamenti pensionistici ed assistenziali, dai beneficiari di altre indennità di assistenza al reddito e di quelli beneficiari delle indennità previste dai DD.LL. 41/2021 e 73/2021.

Per l'erogazione dell'indennità una tantum a favore dei co.co.co., lavoratori stagionali e dello spettacolo, autonomi occasionali, venditori a domicilio e domestici, è richiesta la presentazione della domanda all'Inps. Infine, l'Inps, con il [Mess. n. 2580/2022](#), ha reso noto l'apertura del servizio di presentazione delle domande per i soggetti di cui ai co. 8, 11, 13, 14, 15 e 16, art. 32, del D.L. 50/2022.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692,

- non titolari dei trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 32 dello stesso D.L. 50/2022 e che nel 1° quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell'esonero di cui al co. 121, art. 1, della L. 234/2021, per almeno una mensilità,
- è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a € 200.

ASPETTI RELATIVI ALL'INDENNITÀ

riconoscimento	▪ avviene in automatico, previa acquisizione, dal datore di lavoro della dichiarazione resa dal lavoratore attestante la non titolarità delle prestazioni previste dall'art. 32, co. 1-18, del medesimo D.L. 50/2022;
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> a tal fine, l'Inps ha reso noto, con il Mess. n. 2559/2022, un fac-simile di dichiarazione personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Recupero	nel mese di luglio 2022 il credito maturato per l'erogazione dell'indennità è compensato tramite la denuncia UniEmens
erogazione	l'indennità va erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti ivi previsti, con la retribuzione di competenza di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31/08, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad es., part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata a luglio 2022 (anche se di competenza di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31/07, anche in caso di retribuzione azzerata per eventi tutelati (<i>ad es., in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi</i>).
altri aspetti	l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

DIPENDENTI PUBBLICI: il D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha previsto quanto segue

- erogazione dell'indennità una tantum limitatamente ai dipendenti delle PP.AA. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF: l'individuazione dei beneficiari avviene tramite apposite comunicazioni tra il MEF e l'Inps;
- i dipendenti delle suddette PP.AA. non sono tenuti a rendere la dichiarazione di non essere titolari delle prestazioni di cui all'art. 32, co. 1 e 18, del medesimo D.L. 50/2022.

LAVORATORI BENEFICIARI:

- accesso al beneficio ex co. 121, art. 1, della Legge di bilancio 2022, e quindi al riconoscimento dell'indennità una tantum di € 200: in presenza dei relativi presupposti, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, indipendentemente dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
- misura agevolata di cui alla citata L. 234/2021:
 - ✓ applicazione: si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli di lavoro domestico, a condizione che venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile previdenziale, di € 2.692, importo maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di 13° ([Circ. Inps n. 43/2022](#)); il riferimento è quindi ai lavoratori che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile previdenziale ≤ a € 2.692;
 - ✓ riconoscimento dell'indennità di € 200: a tal fine, non risulta utile la fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di 13°;
 - ✓ 1° quadrimestre del 2022 quale periodo di riferimento in cui verificare il diritto all'esonero contributivo per beneficiare dell'indennità: tale periodo è esteso fino al giorno 23/06/2022.

ULTERIORI ASPETTI:

- indennità una tantum ai lavoratori dipendenti: spetta una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro; pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di non titolarità di altre prestazioni al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- spettanza dell'indennità di € 200: anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

ULTERIORI LAVORATORI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ	
stagionali e intermittenti	L'Inps, a domanda, eroga l'indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015 che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

dello spettacolo	L'Inps, a domanda, eroga l'indennità ai lavoratori iscritti al FPLS che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
<u>Aspetto comune:</u> l'indennità è corrisposta ai soggetti aventi reddito derivante dai relativi rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021.	
<u>Chiarimenti della Circ. Inps n. 73/2022</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pagamento dell'indennità dall'Inps: <ul style="list-style-type: none"> ✓ non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, ma solo quelli con determinati requisiti nel 2021; ✓ sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022 ove spettante; ▪ con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno in automatico pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, se in forza nel mese di luglio 2022, a prescindere dalla verifica e sussistenza dei relativi requisiti. 	

ESPOSIZIONE DEI DATI NEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro, per recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno o luglio 2022, valorizzeranno i seguenti elementi nella <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

ELEMENTO	DATI DA INSERIRE
<CodiceCausale>	il nuovo valore "L031"
<IdentMotivoUtilizzoCausale>	il valore "N"
<AnnoMeseRif>	l'anno/mese "06 - 07/2022"
<ImportoAnnoMeseRif>	l'importo da recuperare

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno compilare, per il recupero dell'indennità erogata, nella denuncia del mese di luglio, l'elemento <RecuperoSgravi> come segue:

ELEMENTO	DATI DA INSERIRE
<AnnoRif>	l'anno 2022
<MeseRif>	il mese 06 o 07
<CodiceRecupero>	il valore "35"
<Importo>	l'importo da recuperare

I datori di lavoro agricoli, per recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9"; per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono tale codice dovrà valorizzarsi solo l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà valorizzarsi nei flussi di competenza del:

- mese di giugno 2022 inviati entro il 31/08/2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del 2° trimestre per la 2° emissione dell'anno 2022;
- mese di luglio 2022 inviati entro il 30/11/2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del 3° trimestre per la 3° emissione dell'anno 2022.

▪ INDENNITÀ PER TITOLARI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI E ASSISTENZIALI

L'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum, che non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile, pari a € 200 in favore dei soggetti residenti in Italia,

- titolari di uno/più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30/6/22
- e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a € 35.000.



Nota: la Circ. Inps n. 73/2022 ha precisato che l'indennità è corrisposta ai soggetti risultanti residenti in Italia alla data dell'1/07/2022.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Con riguardo ai trattamenti pensionistici, l'indennità una tantum è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, di:

- AGO e forme sostitutive ed esclusive della stessa,
- Gestione separata,
- Fondo di previdenza: del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici;
- altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ:

- titolari dell'assegno in scadenza al 30/06/2022: saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio nel caso in cui il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità;
- titolari di assegno ordinario di invalidità per i quali alla data del 30/06/2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la Naspi o la DIS-COLL: saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio nel caso in cui sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico; in tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
- titolari di assegno ordinario di invalidità con prestazione sospesa in quanto hanno optato per le indennità Naspì o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022: saranno destinatari dell'indennità una tantum secondo le modalità nel prosieguo evidenziate.



Soggetti contitolari di pensione ai superstiti: la prestazione va corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

NON EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI € 200: ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di

- pensioni estere o di organismi internazionali;
- pensioni e rendite facoltative (ad es., le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi);
- vitalizi erogati nei confronti di coloro che abbiano svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico;

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

- titolari di rendite (ad es., Inail e Ipsema).

TRATTAMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PENSIONE

- hanno diritto all'indennità una tantum di € 200 anche i titolari di tali trattamenti;
- tra essi sono ricompresi:
 - l'APE sociale e volontario di cui alla L. 232/2016;
 - l'indennizzo commercianti di cui al D.lgs. 207/1996 e s.m.;
 - gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà ex c. 9, lett. b), art. 26, D.lgs. 148/2015;
 - le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'art. 4, co. 1-7ter, L. 92/2012;
 - l'indennità mensile del contratto di espansione ex co. 5-bis, art. 41, del D.lgs. 148/2015.



Nota: l'indennità una tantum verrà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30/06/2022, anche se liquidate successivamente.

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

L'indennità viene corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data dell'1/07/2022, di:

pensione di inabilità	art. 12 della L. 118/1971
assegno mensile	art. 13 della L. 118/1971
pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali)	L. 66/1962
pensione, non reversibile, per sordi	art. 1 della L. 381/1970
assegno sociale	art. 3, co. 6, L. 335/1995
pensione sociale	art. 26 della L. 153/1969

REQUISITI REDDITUALI

L'indennità una tantum richiede quale condizione per il suo riconoscimento quella di avere

- un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali,
- non superiore per l'anno 2021 a € 35.000.



Reddito personale: dal suo computo sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

I redditi presi in considerazione, ove disponibili, per individuare il reddito del 2021 da utilizzare per erogare in via provvisoria l'indennità in esame, sono i seguenti:

- redditi da CU 2022 emesse dall'Inps;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
- redditi dichiarati dai pensionati per l'anno 2021 noti all'Inps;
- assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128).



Nota: dalla platea individuata sulla base dei suddetti redditi sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui alla L. 335/1995, nel caso in cui il reddito totale per la riduzione dell'anno 2021 sia maggiore di € 35.000.

Corresponsione dell'indennità	avviene sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito
Verifica del reddito	verrà effettuata in via definitiva anche tramite le informazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra A.P. detentrici di informazioni utili

ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'indennità una tantum per pensionati:

- non costituisce reddito ai fini sia fiscali che per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- viene riconosciuta d'ufficio; a tal fine i beneficiari non sono tenuti a presentare alcuna istanza in quanto l'Inps provvedere in automatico all'erogazione del beneficio.



Nota: nel caso di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d'ufficio in qualità di titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

Si evidenziano gli ulteriori aspetti relativi alle modalità di erogazione:

titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione e di trattamenti assistenziali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ importo dell'indennità: verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e riportata con l'apposita descrizione (<i>lo stesso è previsto per l'indennità ai titolari di trattamenti assistenziali</i>); ▪ riscontro del pagamento dell'indennità da parte delle competenti strutture dell'Inps: a tal fine, l'Inps metterà a disposizione un applicativo che, tramite inserimento del C.F. dell'interessato, verificherà l'erogazione o i motivi dell'esclusione.
titolari di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione a carico di enti diversi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali: in caso di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'Inps e dalle Casse Previdenziali Privatizzate ed Enti previdenziali per i professionisti iscritti ad Albi/Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dell'Inps; ▪ titolarità di trattamenti non gestiti dall'Inps: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps</u>: per essi, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità; ✓ <u>individuazione dei beneficiari</u>: l'Istituto, avvalendosi dei dati presenti in detto Casellario, individuerà i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall'Inps e ne darà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall'Inps</u>: in tal caso, l'Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulti il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale; ✓ <u>accertamento dei requisiti reddituali</u>: spetta all'ente erogatore.
--	--

COMUNICAZIONE AI PENSIONATI: i titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell'indennità una tantum, verranno informati dell'erogazione tramite:

- ✓ nota sul cedolino;
- ✓ invio di SMS e/o e-mail nel caso di presenza dei relativi contatti negli archivi dell'Inps;
- ✓ notifica nella sezione "MY INPS" del pensionato;
- ✓ notifica mediante App IO.

VERIFICA ESITO ELABORAZIONE

- sezione personale "MY INPS": in essa verrà resa disponibile al cittadino l'apposita funzione " *Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022*" che consentirà la visualizzazione dell'esito dell'elaborazione centralizzata, specificando i motivi in caso di non corresponsione sulla mensilità di luglio 2022;
- pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare: in tal caso, può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, onde ottenere con la 1° rata utile l'indennità una tantum se spettante.

RINUNCIA ALL'INDENNITÀ: il soggetto che riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale può rinunciarvi, mediante specifica richiesta da inoltrare telematicamente con gli appositi canali dell'Inps, nel caso in cui abbia la consapevolezza che i redditi del 2021 una volta verificati comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge.

INDENNITÀ PER ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI

INDENNITÀ EROGATE D'UFFICIO DALL'INPS

TITOLARI DI NASPI E DIS-COLL

L'indennità una tantum di € 200

- è riconosciuta ai soggetti che nel mese di giugno 2022 siano titolari delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL di cui agli artt. 1 e 15 del D.lgs. 22/2015;



Nota: la sola condizione richiesta per accedere all'indennità una tantum è costituita dalla titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle suddette prestazioni di disoccupazione.

- non è riconosciuta ai percettori della Naspi che abbiano fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.

BENEFICIARI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta dall'Inps a coloro che nel corso del 2022 percepiscano l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

BENEFICIARI DI ALTRE INDENNITÀ

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, nel caso in cui siano stati beneficiari delle indennità previste dall'art. 10, co. 1-9, del D.L. 41/2021, e di cui all'art. 42 del D.L. 73/2021:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione:
 - dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 - appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori: intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; dello spettacolo; dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

ASPETTI COMUNI ALLE SUDETTE INDENNITÀ

Per la fruizione del beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna domanda in quanto lo stesso verrà erogato d'ufficio dall'Inps.

ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALL'INDENNITÀ UNA TANTUM

- aspetti reddituali e previdenziali: l'indennità non concorre alla formazione del reddito e per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa;
- riconoscimento: l'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che abbiano già beneficiato, ad altro titolo, di una indennità una tantum di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 in quanto le prestazioni previste da tali disposizioni non sono tra loro compatibili e possono corrispondersi una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.

INDENNITÀ EROGATE DALL'INPS A DOMANDA

L'indennità una tantum di € 200 a favore dei soggetti di seguito evidenziati

- erogazione: viene erogata dall'Inps a domanda;
- aspetti reddituali: non concorre alla formazione del reddito;
- aspetti previdenziali: per il periodo di sua fruizione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa (aspetto non evidenziato per l'indennità ai lavoratori domestici);
- riconoscimento: non è riconosciuta ai lavoratori che abbiano già beneficiato, ad altro titolo, di una indennità una tantum di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022 in quanto le prestazioni previste da tali disposizioni non sono tra loro compatibili e possono corrispondersi una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.

CO.CO.CO.

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del CPC.

contratto di co.co.co.	deve risultare attivo alla data del 18/05/2022
lavoratore	deve risultare iscritto alla Gestione separata Inps
requisiti	<p>i potenziali beneficiari non devono risultare alla suddetta data</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ titolari dei trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione e assistenziali in precedenza evidenziati; ▪ iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
riconoscimento dell'indennità	a favore dei soggetti che possano fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante da detti rapporti di collaborazione non superiore a € 35.000

LAVORATORI STAGIONALI

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti ex artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015, inclusi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

CONDIZIONI E REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'INDENNITÀ:

- lavoratori: devono avere svolto, nel 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente; il requisito si intende soddisfatto nel caso in cui il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra;
- riconoscimento dell'indennità: è previsto per i soggetti che possano fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 35.000.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al FPLS, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati in detto Fondo e che possano fare valere, per il 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a € 35.000.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione 1/01/2021-31/12/2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222 del C.C.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

- contratti di lavoro autonomo occasionale: deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile;
- lavoratori interessati: devono risultare, al 18/05/2022, già iscritti alla Gestione separata.

VENDITORI A DOMICILIO

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta agli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 19 del D.lgs. 114/1998, che possano far valere, nell'anno 2021, un reddito derivante da tali attività superiore a € 5.000 e siano iscritti, alla data del 18/05/2022, alla Gestione separata.

LAVORATORI DOMESTICI

L'indennità una tantum di € 200 è riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18/05/2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'Inps.

Ulteriori requisiti	I lavoratori domestici, all'atto della domanda, non devono essere titolari di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico; ▪ uno o più trattamenti pensionistici di cui al co. 1, art. 32, del D.L. 50/2022
Erogazione	L'indennità è erogata dall'INPS su domanda dei soggetti assicurati presso la suddetta Gestione, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
Contratti di lavoro	Quelli da considerare devono essere quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'Inps, alla data del 18/05/2022, per mancanza dei requisiti di cui alla normativa sui rapporti di lavoro domestici.

Domanda	Ai fini del suo accoglimento, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a € 35.000 (a tale tetto concorrono anche i redditi esenti da imposta o soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte; dal calcolo del reddito sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate soggette a tassazione separata, l'ANF, gli assegni familiari e l'assegno unico universale).
Pagamento	A tal fine, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità.

Pagamento dell'indennità: avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I SOGGETTI TENUTI

Per ricevere l'indennità una tantum prevista per la categoria di appartenenza, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità in esame dovranno presentare domanda all'Inps.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

- modalità: in via telematica, utilizzando i consueti canali resi disponibili dall'Inps;
- termini: la domanda può presentarsi fino al 31/10/2022 (30/09/2022 per i lavoratori domestici);
- credenziali di accesso ai servizi per presentare le domande delle indennità: SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS;
- modalità di presentazione alternativa al portale web dell'Inps: le indennità possono richiedersi tramite il servizio di Contact Center Multicanale;
- soggetti privi delle suddette credenziali: in tal caso, la domanda può presentarsi tramite gli Istituti di Patronato.

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, l'indennità una tantum di € 200, che verrà erogata tramite la Carta RdC, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022 (senza, quindi, necessità di presentare apposita domanda) unitamente alla rata mensile di competenza.



Nota: l'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui risulta presente almeno un beneficiario dell'indennità prevista a favore dei lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di lavoratori.

Pagamento dell'indennità per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC: avverrà a luglio 2022, successivamente all'individuazione dei beneficiari dell'erogazione dell'indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

CALENDARIO DEI PAGAMENTI

Il pagamento dell'indennità avverrà:

- per i titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione: unitamente alla rata di pensione di luglio 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni Naspi e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità Covid-19 2021: nel mese di ottobre 2022, successivamente all'invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione, prevista per il mese di settembre 2022;

Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

- per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda: avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022.

APERTURA SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Inps, con il Mess. n. 2580/2022, ha reso noto l'apertura del servizio di presentazione delle domande per l'indennità una tantum per i lavoratori: titolari di rapporti di co.co.co.; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; autonomi occasionali; domestici; stagionali, a tempo determinato e intermittenti (*inclusi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo*); incaricati alle vendite a domicilio.

Presentazione della domanda: per accedere alla sezione "*Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche*" presente sul sito dell'Inps si segue il percorso "*Prestazioni e servizi*" > "*Servizi*" > "*Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche*";

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- lavoratori domestici che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18/05/2022 e con reddito annuo non superiore a € 35.000 per il 2021: la domanda per l'accesso all'indennità può presentarsi fino al 30/09/2022, mentre l'erogazione è prevista dal mese di luglio 2022
- altre categorie di lavoratori sopra evidenziate in possesso dei requisiti: il termine di presentazione è stabilito al 31/10/2022; il pagamento verrà effettuato secondo il calendario previsto nella Circ. Inps n. 73/2022.



Nota: a seguito della presentazione della domanda sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare, se necessario, le informazioni riguardanti le modalità di pagamento.

COMMENTI

AGGIORNATO IL PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il suddetto Protocollo ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Di seguito si illustrano le principali misure.

Obblighi di informazione

Il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e l’accesso sarà negato in caso di temperatura superiore a 37,5°C.

Le persone in tale condizione

- saranno momentaneamente isolate e munite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate,
- non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma

- dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla legge.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire, anche attraverso il medico competente (se presente), la massima collaborazione nel caso in cui l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Il Protocollo impone di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa); laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da tali locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Pulizia e sanificazione in azienda

In materia di pulizia e sanificazione delle aziende, viene confermato l'obbligo di sanificare e igienizzare quotidianamente e periodicamente l'azienda e in particolare le postazioni di lavoro e le aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona positiva al Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.

Il Protocollo precisa inoltre che occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Inoltre, in tutti gli ambienti di lavoro vanno adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Dispositivi di protezione individuali

Con riferimento all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, viene ribadita la sua importanza quale presidio per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

A tal fine, il Protocollo prevede che il datore di lavoro assicuri la disponibilità di FFP2, in modo tale da consentire il suo utilizzo a tutti i lavoratori.

Il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare riguardo ai soggetti fragili. Analoghe misure vanno adottate anche nel caso in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali quali la tosse deve comunicarlo immediatamente all'ufficio del personale, che dovrà procedere

all'isolamento del lavoratore. La persona sintomatica deve essere subito dotata di mascherina FFP2 (ove già non lo fosse).

SCADENZARIO

Mese di Luglio

Lunedì 11 luglio

BONUS CANONI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE "DECRETO SOSTEGNI-TER"	Termine iniziale di presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework da parte delle imprese del settore turistico / gestori di piscine al fine della fruizione / cessione (dal 15.9.2022) del c.d. "bonus canoni locazione" previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-ter. Il termine ultimo di presentazione è fissato al 28.2.2023.
---	--

Lunedì 18 luglio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	- Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	- Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) di importo non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2022 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Lunedì 25 luglio

MOD. 730/2022	Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 21.6 al 15.7: <ul style="list-style-type: none"> • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
----------------------	---

Domenica 31 luglio

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Lunedì 1 agosto

INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
-----------------------------	---

<p>INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno / secondo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Dogane della domanda relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.</p>
<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021 e del nuovo termine di presentazione introdotto dal c.d. "Decreto Semplificazioni".</p>
<p>ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO PROROGA "DECRETO SOSTEGNI-TER"</p>	<p>Versamento delle rate scadute nel 2021 con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter"); • definizione (c.d. "stralcio e saldo") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. <p>Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro l'8.8.2022.</p>

Tra gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza il 31.7 (domenica) differiti all'1.8 e ulteriormente differiti al 22.8.2022 (lunedì) per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto" si segnala:

- invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione estero metro relativa al secondo trimestre;
- versamenti imposte / contributi previdenziali (saldo / acconto) derivanti dal mod. REDDITI 2022 da parte dei soggetti che applicano la maggiorazione dello 0,40%.